IL PIANO DEL CONSUMATORE

Normativa, problematiche e prime esperienze

Filippo Agostini Dottore commercialista in Pistoia

Sommario: 1. Premesse – 2. Il contenuto e il deposito della proposta – 3. L'omologazione – 4. Gli effetti dell'omologazione – 5. L'esecuzione del piano – 6. La cessazione degli effetti e la conversione – 7. Problematiche: I finanziamenti con cessione del quinto – La comparazione liquidatoria – 8. Prime esperienze.

1. Premesse

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono qualificabili come *procedure concorsuali*: tale classificazione ontologica discende dalla lettura dell'incipit dell'art. 6¹ della legge 3/2012 (di seguito anche l.s.).

La conseguenza diretta è l'applicazione delle regole del concorso dei creditori sancite dall'art. 2741 del codice civile, per il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (par condicio creditorum), salve le cause legittime di prelazione ovvero i privilegi, il pegno e le ipoteche. Con la conseguente ulteriore applicazione delle disposizioni del codice in ordine alla graduazione delle prelazioni.

Stabilita la natura concorsuale dei nuovi istituti ed appurata la consonanza dei loro iter procedimentali con quelli delle procedure di cui alla legge fallimentare si può immaginare, per *analogia legis*, di poter risolvere le prevedibili numerose problematiche interpretative che si presenteranno attingendo al bagaglio di elaborazioni dottrinali, giurisprudenziali e di prassi maturate nell'ambito della disciplina concorsuale fallimentare.

Il piano del consumatore assume la connotazione di un "concordato coattivo" nel quale non è prevista la fase di approvazione della proposta per deliberazione dei creditori.

Alla volontà dei creditori, che possono comunque presentare osservazioni o contestazioni, è sostituita la valutazione discrezionale del giudice che scrutinerà la fattibilità, la meritevolezza del consumatore ed eventualmente, in caso di contestazioni dei creditori, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. Il contenuto e il deposito della proposta

Il contenuto minimo della proposta di piano del consumatore si ricava dalla combinata lettura degli articoli 7 e 8 della l.s.

La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, in base ad un piano che deve indicare:

1

¹ "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili **a procedure concorsuali diverse** da quelle regolate dal presente capo..."

- a) scadenze e modalità di pagamento
- b) eventuale classamento dei creditori²
- c) eventuali risorse (redditi o beni) di terzi conferite o offerte in garanzia
- d) modalità di liquidazione dei beni
- e) eventuale falcidia dei creditori prelatizi
- f) eventuale designazione di un "gestore", la cui individuazione sembra rimessa alla disponibilità del debitore
- g) il regolare pagamento dei crediti impignorabili (es. crediti alimentari), ove l'aggettivo "regolare" dovrebbe significare che tali debiti debbano essere onorati nei termini loro propri senza possibilità di dilazione
- h) l'integrale pagamento dei tributi "qualificati" (ovvero le risorse proprie dell'U.E. l'IVA e le ritenute operate e non versate) con possibilità di dilazione
- i) eventuale moratoria fino ad un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori prelatizi se i beni oggetto di garanzia non vengono liquidati

La proposta di piano potrà quindi avere carattere *dilatorio* o *esdebitatorio* ovvero misto come combinazione di entrambi.

La proposta tecnicamente assume la forma del ricorso da depositare presso la cancelleria fallimentare del tribunale competente il quale instaura immediatamente il rapporto processuale tra debitore e giudice e, all'esito di un primo vaglio di ammissibilità, instaura il rapporto tra debitore e creditori.

Da rilevare che l'o.c.c. contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve presentare la stessa all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e dei contenziosi pendenti del debitore. Per ergonomia documentale può essere pertanto opportuno che tali ulteriori contenuti minimi siano inseriti già nel ricorso contenente il piano.

Nella prassi peraltro risulta che alcuni giudici delegati richiedano all'o.c.c. di versare agli atti del procedimento la prova dell'avvenuta comunicazione nell'ambito della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 per cui per ottimizzare il flusso informativo può essere opportuno che la proposta, contenente in apposito paragrafo la ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione dei contenziosi pendenti, venga inviata a mezzo PEC agli uffici fiscali prima del deposito in modo da poter allegare la prova della comunicazione al ricorso.

Riguardo agli allegati da unire al ricorso si osserva quanto segue.

Nell'elenco dei creditori può essere opportuno associare a ciascun nominativo il codice fiscale e il numero di contratto fonte di obbligazione per una univoca identificazione del soggetto e dell'oggetto delle posizioni debitorie.

Sebbene la norma non lo espliciti l'elenco dei beni potrà opportunamente indicare i valori economici di stima per opportuno apprezzamento del valore delle attività.

In me

² In merito all'eventuale classamento dei creditori previsto dall'art. 7 a differenza del concordato, per il quale l'art. 160 prevede che la formazione delle classi debba effettuarsi in base a criteri di posizione giuridica e interessi economici omogenei, la legge sul sovraindebitamento nulla dispone. Poiché deve comunque ritenersi applicabile il principio generale della parità di trattamento, eventuali deroghe legate alla formazione di classi dovranno necessariamente avere una motivazione giuridica (ordini e gradi di prelazione) e/o economica (tutela del credito, tutela di soggetti deboli o svantaggiati ecc.). Ciò per coerenza del sistema e per evitare abusi dello strumento processuale.

Riguardo agli eventuali atti di disposizione compiuti potranno essere fornite eventuali motivazioni o giustificazioni che escludano intenti fraudolenti o sottrattivi.

Riguardo alle spese correnti necessarie per il mantenimento potrà essere fornito il dato annuo e con ragguaglio mensile per i successivi conteggi comparativi in tema di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Allegato peculiare del piano del consumatore è la **relazione particolareggiata** dell'o.c.c. destinata a fornire al giudice elementi indispensabili per vagliare la meritevolezza del debitore e la convenienza rispetto alla liquidazione. Infatti la relazione deve indicare tra l'altro:

- le cause dell'indebitamento, ovvero i motivi per i quali sono state contratte le obbligazioni
- la diligenza usata nell'assunzione delle obbligazioni, ovvero, probabilmente, la consapevole valutazione della possibilità di adempiere le obbligazioni nel loro progressivo accumularsi
- le ragioni dell'incapacità di adempiere, ovvero gli eventi successivi alla genesi dell'indebitamento che hanno determinato il sovra-indebitamento (es. eventi fortuiti quali la perdita del lavoro, l'incapacità lavorativa per motivi di salute, l'ampliamento dei familiari a carico)
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, da riferire agli inadempimenti già verificatisi come indicati dal debitore, ricavabili dalle informazioni dei creditori e da banche dati pubbliche (ad es. notizie sui protesti)
- il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, da intendersi come procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda della legge

3. L'omologazione

Il procedimento di omologazione del piano del consumatore è disciplinato dall'art. 12-bis l.s.

Il giudice esercita il controllo dei requisiti di ammissibilità ovvero presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso (art. 7), contenuto obbligatorio (art. 8) e completezza documentale (art. 9) della proposta. Qualora non li ritenga soddisfatti può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti come prevede l'art. 9 comma 3-ter.

Il giudice verifica inoltre l'assenza di atti in frode ai creditori, di cui potrà avere contezza in questa fase solo dalla relazione dell'o.c.c. Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti successivamente specificati all'art. 14 per l'accordo del debitore e all'art. 14-bis per il piano del consumatore (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). E' evidente che la verifica della sussistenza di atti in frode spetta, per la maggiore prossimità con il debitore, in prima battuta all'o.c.c. che dovrà segnalarli al giudice per quanto di competenza.

Se il controllo è positivo il giudice fissa immediatamente l'udienza dei creditori nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della proposta. Il termine deve intendersi come non perentorio. Nel medesimo decreto il giudice dispone che l'o.c.c. dia

comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. Non viene specificato il mezzo come nell'art. 10 per l'accordo ma è evidente che i mezzi di comunicazione sono quelli usuali (telegramma, raccomandata a.r., fax, PEC). La comunicazione ai creditori deve essere data almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Il decreto di fissazione dell'udienza può essere considerato l'equivalente del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo ed è in effetti una udienza di convocazione dei creditori come precisato al 2° comma.

Una differenza rispetto al decreto di apertura dell'accordo sta nella mancanza di una inibitoria generalizzata per le azioni esecutive individuali. Al contrario il giudice nel decreto di avvio della proposta di piano potrà discrezionalmente disporre la sospensione di specifici procedimenti esecutivi individuali qualora la prosecuzione degli stessi possa pregiudicare la fattibilità del piano. E' evidente l'onere di evidenziare tali circostanze in capo all'o.c.c. e al debitore.

Per ottenere l'omologazione del piano il giudice deve:

- verificare la fattibilità del piano, basandosi sostanzialmente sull'attestazione dell'o.c.c.
- verificare l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (ovvero quelli dell'art. 545 c.p.c. e altre leggi speciali)³ e dei crediti tributari "qualificati" (di cui all'art. 7 comma 1, terzo periodo: tributi propri UE, IVA e ritenute operate e non versate)
- risolvere eventuali contestazioni anche in ordine all'ammontare dei crediti
- valutare la "meritevolezza" del consumatore

In relazione alla meritevolezza è necessario che il debitore:

- non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
- non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

E' evidente che questo punto rappresenta lo snodo cruciale dell'intera procedura poiché la possibilità di ottenere o meno l'omologa dipenderà in prevalente misura proprio da come saranno interpretati dall'organo giudiziario i criteri predetti.

Una prima indicazione di natura quantitativa per la valutazione dei criteri su esposti può essere rintracciata nel criterio della proporzionalità tra reddito e debiti di un terzo circa generalmente indicato come soglia da non superare per evitare appunto problematiche di incapacità di rimborso, criterio generalmente seguito dagli stessi istituti finanziari nella valutazione del merito creditizio.

Sembra tuttavia che una interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della legge poiché è a tutti noto che, soprattutto per i consumatori, il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al

4

³ I crediti impignorabili sono quelli non assoggettabili a pignoramento perché di natura strettamente personale. Si tratta di crediti alimentari, di quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Sono, inoltre, impignorabili, anche se con delle limitazioni, i crediti relativi a somme riguardanti il rapporto di lavoro o di impiego.

credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali anche, e forse soprattutto, a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori erogano credito a soggetti già indebitati tanto da far ipotizzare una co-responsabilità nel sovraindebitamento.

Il decreto di omologa deve ricevere idonea forma di pubblicità. Inoltre se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell'o.c.c.

E' ipotizzabile che in assenza di immobili o mobili registrati possa essere sufficiente la pubblicazione su sito internet specializzato.

Si osserva che dalla formulazione dell'art. 12-bis sembra che il decreto di avvio non riceva alcuna forma di pubblicità, a differenza dell'accordo che, nell'art. 10 espressamente la prevede.

E' previsto, come nel c.p., il meccanismo del *cram down* poiché anche se i creditori o altri interessati contestano la convenienza del piano, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della legge.

L'omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta. Il termine deve intendersi come ordinatorio similmente al c.p.

Sia il decreto di omologa che l'ordinanza di diniego sono reclamabili avanti il Tribunale con il procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. e del collegio non deve far parte il giudice emittente.

Infine l'ultimo comma dispone che il decreto di cui al comma 3, ovvero il decreto di omologa, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento con conseguente applicazione della relativa disciplina in quanto compatibile (artt. 491 e seguenti c.p.c.). Si rileva anzitutto una discordanza rispetto alla procedura di accordo nella quale tale equiparazione avviene già per il decreto di fissazione dell'udienza (art. 10 comma 5).

L'equiparazione in commento desta perplessità, perchè il pignoramento si caratterizza per l'efficacia individuatrice della garanzia patrimoniale ancor prima che per quella conservativa, va eseguito con distinte modalità a seconda della natura del bene oggetto di pignoramento ed infine i suoi effetti si producono diversamente a seconda del regime di circolazione del bene pignorato.

Probabilmente la finalità della disposizione, nonostante la formulazione, è quella di imprimere un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore per rendere inefficaci rispetto ai creditori gli atti dispositivi compiuti successivamente al deposito del decreto similmente alla indisponibilità relativa del patrimonio di cui all'art. 44 l.f.

4. Gli effetti dell'omologazione

Gli effetti dell'omologazione sanciti nell'art. 12-ter sono inibitori e obbligatori.

Inibitori poiché dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Obbligatori poiché il piano omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Il riferimento ai beni oggetto del piano lascia intravedere la possibilità che non tutti i beni del patrimonio del debitore possano far parte della composizione della crisi e che quindi i beni "estranei" al piano possano subire l'aggressione dei creditori posteriori.

Come per il concordato (art. 184 l.f.) si dispone che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore.

5. L'esecuzione del piano

Se tra i beni oggetto del piano ci sono beni pignorati il giudice, su proposta dell'o.c.c., nomina un liquidatore da individuare nei professionisti eleggibili a curatori di cui all'art. 28 l.f.

La nomina sarà formalizzata nel decreto di omologa.

Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni oggetto del piano e delle somme incassate.

L'o.c.c. resta in carica con funzioni di vigilanza come il commissario giudiziale del c.p. Infatti il secondo comma dispone che l'o.c.c. vigila sull'esatto adempimento del piano omologato, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. L'o.c.c. risolve inoltre eventuali difficoltà che insorgono nella fase esecutiva ma sulle contestazioni che hanno ad oggetto diritti soggettivi decide il giudice delegato alla procedura.

Il comma 3 dovrebbe riferirsi agli atti dispositivi che riguardano beni sottoposti a pignoramento per i quali il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto al piano, anche con riferimento al regolare pagamento dei crediti impignorabili e dei tributari "qualificati" (art. 7, comma 1, terzo periodo) autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione del pignoramento, delle iscrizioni di prelazioni e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di omologa nonché di ogni altra pubblicità precedentemente disposta.

Per gli atti dispositivi aventi ad oggetto beni non sottoposti a pignoramento il liquidatore agisce autonomamente sotto la vigilanza dell'o.c.c.

In ogni caso il giudice può sospendere, con decreto motivato, gli atti di esecuzione per gravi e giustificati motivi.

Il comma 4 dispone l'inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi effettuati in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di omologa.

Si è in presenza di inefficacia relativa ai soli creditori anteriori. Gli atti quindi restano validi e produttivi di effetti tra le parti nel caso di revoca del piano.

Il comma 4-bis dispone la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, similmente alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.

Si tratta però di una prededuzione "limitata" poiché esclude dalla soddisfazione di tali crediti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Limitazione che non si riscontra nel fallimento o nel c.p.

Infine il comma 4-ter prevede la possibilità per il debitore di modificare la proposta di piano, con l'ausilio dell'o.c.c., qualora l'esecuzione dello stesso divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

L'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del piano può assimilarsi alla disciplina prevista nel diritto comune in materia di contratto ove, all'art. 1463 c.c. la impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione.

In questo caso si consente al debitore, facoltativamente e per evitare la caducazione del piano, di elaborare una nuova proposta.

6. La cessazione degli effetti e la conversione

L'art. 14-bis prevede la cessazione di diritto degli effetti del piano nel caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalle scadenze previste dei debiti verso la P.A. e gli enti prev.li e ass.li.

Il giudice procede d'ufficio, senza necessità di iniziativa dei creditori o dell'o.c.c. anche se sarà verosimilmente quest'ultimo, quale organo di vigilanza, a dare tempestiva notizia al giudice dei fatti che possono integrare gli estremi per la cessazione/revoca. Il decreto di cessazione/revoca adottato dal giudice monocratico è reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avanti il tribunale collegiale del quale non farà parte il giudice emittente.

Sono previste poi due ulteriori distinte ipotesi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologa con legittimazione attiva in capo ai creditori e in contraddittorio con il debitore e con ricorso da presentare al Tribunale:

- compimento di atti di frode
- inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, mancata costituzione delle garanzie promesse o sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche per cause non imputabili al debitore

Il ricorso per la cessazione degli effetti va proposto entro 6 mesi dalla scoperta dell'evento legittimante e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento per gli atti di frode oppure entro 1 anno per l'inadempimento.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Contro il provvedimento di revoca/cessazione è proponibile reclamo con le modalità di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c.

La conversione in liquidazione (art.14-quater) avviene in tre casi:

- revoca d'ufficio del giudice
- cessazione per frode
- cessazione per inadempimento colpevole ovvero per causa imputabile al debitore

7. Problematiche

I finanziamenti con cessione del quinto.

Il contratto di finanziamento tramite cessione del quinto, detto anche "contratto di prestito con trattenuta delegata", costituisce una fattispecie negoziale atipica e complessa in quanto in essa ad un contratto di prestito si affianca una cessione di credito per la restituzione.

Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus del contratto di cessione del credito di cui agli artt. 1260 e seguenti c.c. ed in particolare ha ad oggetto la cessione di crediti futuri per i quali il trasferimento del credito al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, come affermato dalla Cassazione, prima di tale data la cessione, anche se perfezionata, esplica tra le parti efficacia meramente obbligatoria ma non immediatamente traslativa poichè gli effetti reali sono posticipati alle maturazioni periodiche future.

In presenza di tali tipologie contrattuali tra i creditori del piano si pone il problema della possibilità e modalità del loro coinvolgimento nella ristrutturazione. Stante la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico non assoggettare anche il cessionario del quinto ad una eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria.

Ciò sul presupposto che gli effetti obbligatori della tipologia contrattuale siano in corso di esecuzione poiché connessi alla maturazione mese per mese del credito futuro.

Le modalità per ricomprendere nella ristrutturazione tali crediti sono tutte da esplorare.

Una prima ipotesi si fonda sulla equiparazione del decreto di omologa all'atto di pignoramento e quindi sulla inopponibilità ai creditori degli atti dispositivi di cui agli artt. 2914 e 2915 c.c.

Riguardo al primo (2914) la Cassazione in tema di opponibilità al fallimento, ha puntualizzato che la cessione di crediti futuri intanto è opponibile al creditore pignorante in quanto sia stata notificata prima del pignoramento ed abbia ad oggetto crediti «concretamente eventuali»; di contro, nel caso la cessione abbia ad oggetto crediti «astrattamente eventuali», con riferimento ai quali sussista una maggiore incertezza in ordine all'avverarsi dell'effetto traslativo, la opponibilità al creditore pignorante postula che il credito sia esigibile e venuto ad esistenza e che la notificazione o l'accettazione da parte del debitore ceduto sia anteriore alla notifica del pignoramento.

Riguardo al secondo (2915) potrebbe essere confutata la opponibilità ai creditori scrutinando la certezza della data dell'atto che comporta vincoli di indisponibilità in base all'art. 2704 c.c.

Una seconda ipotesi può essere quella della applicazione analogica della disciplina della sospensione/scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'art. 169-bis l.f. chiedendo al giudice lo scioglimento del contratto con riconoscimento di un indennizzo da soddisfare come credito anteriore.

La terza ipotesi può essere quella di falcidiare il credito residuo oggetto di cessione alla data della domanda (o del decreto di fissazione udienza o del decreto di omologa) con la conseguenza che il contratto di cessione proseguirà soltanto fino al soddisfacimento del credito come rideterminato in sede concorsuale. In effetti è del

tutto plausibile considerare il contratto di cessione del quinto come contratto "pendente" in quanto ancora da eseguire da parte del debitore con la conseguenza che la pretesa creditoria del contraente in bonis è concorsuale e, come tale, soggiace all'efficacia obbligatoria della soluzione pattizia (art. 12-ter, comma 2: il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa).

Quale che sia la soluzione adottata si ritiene che gli effetti possano essere conseguiti con la notifica del decreto di omologa al datore di lavoro/ente pensionistico che dovrà pertanto attenersi da quel momento a quanto previsto nel piano omologato.

La comparazione liquidatoria

Se i creditori contestano la convenienza del piano il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della legge sul sovraindebitamento.

Una valutazione comparatistica ricorrente è legata alla disponibilità di stipendi o pensioni in capo al debitore per i quali è necessario stimare l'eventuale stock disponibile per i creditori tenendo conto di due variabili, la quota disponibile esuberante rispetto al "minimo vitale" e la durata prevedibile del surplus, scrutinio cui sarà chiamato, in particolare, l'o.c.c. nella sua relazione particolareggiata (art. 9, comma 3-bis, lett. e).

Per **minimo vitale** deve intendersi il flusso reddituale periodico necessario ad ogni cittadino per il mantenimento suo e della famiglia e come tale da considerare assolutamente intangibile nella sua entità da parte dei creditori⁴.

Ciò in ossequio ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione che fondano la Repubblica sul lavoro (art. 1), garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e richiedono di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Nei rapporti civili viene sancito che la libertà personale è inviolabile (art. 13). Nei rapporti economici viene sancito che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36). Similmente in tema di assistenza sociale (art. 38).

Principi peraltro rinvenibili nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che addirittura pone nel primo articolo la inviolabilità della dignità umana.

Nei sistemi economici contemporanei la libertà umana è necessariamente libertà economica ovvero disponibilità dei mezzi monetari necessari per poter accedere ai beni e servizi indispensabili per i bisogni primari di vita (abitazione, utenze, alimentazione, vestiario, istruzione, trasporti ecc.).

Nel contrapposizione di interessi costituzionali tra tutela della dignità umana e tutela del credito quest'ultimo deve necessariamente soccombere.

Questi principi, già presenti nella legge fallimentare⁵, sono altresì presenti nella legge sul sovraindebitamento che con analoga formulazione esclude dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò

⁴ La nozione di minimo vitale è diversa e più ampia rispetto alla quota impignorabile di stipendi e pensioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al d.p.r. 180 del 1950 per i quali vige un principio di assoluta impignorabilità della parte di emolumento necessaria ad assicurare una esistenza dignitosa con il soddisfacimento dei bisogni primari di vita come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011).

⁵ Ove all'art. 46 esclude dalla liquidazione gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia.

che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia (art. 14-ter, comma 6, lett. b).

Al fine di individuare il minimo vitale la legge sul sovraindebitamento richiede che il debitore alleghi l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. A stretto rigore non parrebbe necessaria l'allegazione delle sottostanti pezze d'appoggio documentali che potranno essere oggetto di verifica da parte del'o.c.c.

Si ritiene, analogamente a quanto avviene in ambito fallimentare, che la determinazione del minimo vitale da parte del giudice possa agevolmente basarsi sul fatto notorio, ai sensi dell'art. 115, 2° comma, c.p.c. per il quale il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, magari con il suffragio delle statistiche Istat relative alla spesa media mensile per tipologia di nucleo familiare.

Una volta determinato il minimo vitale e, per differenza algebrica, l'eventuale surplus disponibile per i creditori, occorre individuare il periodo di tempo massimo durante il quale il surplus sarebbe disponibile.

Si tratta di una stima necessariamente probabilistica in quanto involge la vita del debitore e/o la conservazione nel tempo dell'emolumento stipendiale o pensionistico che potrebbe caducarsi totalmente o parzialmente per eventi della più varia natura (riduzione dell'orario di lavoro, perdita del lavoro, inabilità, morte).

Un primo criterio può essere rintracciato nella speranza di vita del debitore attingendo ai dati statistici espressi nelle tavole di mortalità della popolazione pubblicati dall'Istat. Parallelamente occorre peraltro coordinare l'interesse dei creditori con le previsioni di ragionevole durata del processo sancite dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 c.d. legge Pinto la quale indica in 6 anni la ragionevole durata delle procedure concorsuali.

Poiché nella procedura di liquidazione l'art. 14-novies richiede al liquidatore di redigere un programma di liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura, potrebbe essere sostenuta la tesi che il parametro temporale massimo di riferimento, per il quale moltiplicare il surplus periodico, sia proprio quello dei 6 anni indicato dalla legge Pinto.

8. Prime esperienze

Delle prime esperienze maturate nei tribunali italiani si ritiene utile dare conto delle seguenti questioni.

Riguardo alla possibilità di avvalersi di **consulenti personali** pare diffuso l'orientamento che ritiene che il debitore possa avvalersene per la redazione della proposta (Tribunale di Vicenza, 6.5.2014 – Tribunale di Pistoia, 19.11.2014) limitando l'attività dell'o.c.c. alla attestazione di fattibilità.

Riguardo alla necessità di un avvocato si ritiene che il debitore possa presentare il ricorso senza l'assistenza di un **legale** in quanto l'affiancamento dell'o.c.c. consente al debitore di disporre comunque di una assistenza tecnica giuridicamente qualificata. Il legale sarà eventualmente necessario solo nelle eventuali successive fasi contenziose (Tribunale di Vicenza, 6.5.2014).

Appare possibile per i coniugi presentare un **ricorso congiunto** per la ristrutturazione di debiti comuni o parzialmente comuni laddove, in linea di principio, sarebbe necessario un ricorso distinto per ciascun debitore, ma dall'altro lato motivi di economia processuale possono giustificare la trattazione unitaria delle procedure (procedure in corso presso il Tribunale di Pisa e di Pistoia).

Riguardo alla **meritevolezza**, al fine di valutare la ragionevole prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione, è stato utilizzato un criterio aritmetico che tiene conto del progressivo andamento della percentuale di Il piano del consumatore – Normativa, problematiche e prime esperienze

reddito periodico necessaria per il rimborso dei prestiti per cui, oltrepassando una soglia variamente determinata, è stato ritenuto colpevole l'ulteriore indebitamento verificatosi (Tribunale di Pistoia, 27.12.2013 - Tribunale di Ascoli Piceno, 4.4.2014). L'operatività del requisito della meritevolezza è stata analiticamente commentata in una decisione del Tribunale di Pistoia che, con riguardo allo stato di sovraindebitamento non riconducibile a colpa del debitore ha enucleato la ristretta casistica di eventi fortuiti che possono escludere la colpevolezza del consumatore: infortunio cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia necessitante cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad incassare i propri crediti (Tribunale di Pistoia, decreto 28.2.2014 ove viene revocata l'omologa del piano).

Riguardo al classamento dei **creditori finanziari** è stata avanzata l'ipotesi di offrire un trattamento deteriore in ragione del loro ruolo nella formazione del sovraindebitamentoi in conseguenza di violazioni della normativa di riferimento nelle varie tematiche dei tassi usurari ex legge 108/96, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, contratti di derivati, operazioni in conflitto di interessi.

Riguardo alla nozione di **consumatore** è stato affermato che anche il libero professionista e l'imprenditore sotto soglia possono assumere la qualifica di consumatore ai fini della legge 3/2012 qualora le obbligazioni oggetto di ristrutturazione non siano riferibili all'attività economica svolta (Tribunale di Bergamo, 16.12.2014).

Analogamente alla prassi in uso nelle procedure di concordato preventivo appare ipotizzabile che il piano del consumatore possa prevedere la nomina di un **liquidatore** indicato dal debitore con il quale può essere stato preconcordato un compenso inferiore a quello tariffario con risparmio di costi di procedura. Qualora non vi sia attivo da liquidare e i pagamenti periodici ai creditori siano alimentati solo da quote di reddito o pensione è ragionevole prevedere che l'esecuzione del piano possa essere affidata allo stesso debitore con la vigilanza dell'o.c.c.

Pistoia, 29 dicembre 2014